

TRIBUNALE DI CAGLIARI**Sezione Procedure Concorsuali**

nelle persone dei sigg.

dott. Gaetano Savona Presidente Rel.

Dott. Bruno Malagoli Giudice

Dott. Luca Angioi Giudice

Nel procedimento in epigrafe, introdotto da

_____ **s.r.l. in liquidazione**, P.I. _____, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avv. Federico e Rodolfo Meloni, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.10.2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il ____/4.2024, _____ s.r.l. in liquidazione ha domandato all'intestato Tribunale *“di voler omologare ai sensi dell'art. 40 10° comma, 57 e 63 del Codice della Crisi e art. 1 bis del Decreto Legge 13/06/2023 n. 69 con decreto emesso in camera di consiglio e/o previa convocazione dell'istante, gli accordi di ristrutturazione dei debiti depositati dalla Ricorrente. L'esponente chiede, parimenti, che il tribunale Voglia riservarsi la pronuncia decorsi 90 giorni dal deposito della presente concedendo agli Enti Impositori il termine per esprimersi sulla richiesta di transazione fiscale trasmessa, migliorativa della proposta già inviata in sede di composizione negoziata”*.

Al riguardo, la ricorrente ha allegato di essere imprenditrice commerciale, di possedere requisiti dimensionali superiori a quelli di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 d.lgs 14 del 2019, di versare in stato di crisi, di far parte di un gruppo più ampio di società, di essere oggetto di domanda proposta nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate volta alla sua liquidazione giudiziale, e, infine, di voler accedere allo strumento di soluzione della crisi consistente, appunto, nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57, codice della crisi e dell'insolvenza, con transazione sui crediti tributari e contributivi.

s.r.l. in liquidazione ha rappresentato che il suo oggetto sociale è costituito dalla coltivazione di cave, esercitato presso la " ", sita in , la " " in ivi inclusa l'area di ampliamento " " e la " " sita in , ma che è entrata in stato di crisi per plurime ragioni, fra cui, in particolare: il fallimento di una importante società appartenente al gruppo, SRL IN FALLIMENTO, con conseguenti riflessi negativi anche nel rapporto con l'intero sistema bancario; l'accertamento e conseguente messa in liquidazione volontaria di altre società riconducibili al gruppo quali SRL, SRL, SRL e SRL.; l'elevato debito erariale derivante dall'attività di accertamento svolta dall'Amministrazione Finanziaria, accresciuto per effetto di sanzioni e interessi; l'ingente attività di pignoramento crediti presso terzi attivata nel corso degli ultimi anni dalla società di riscossione AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.; la difficoltà nel reperimento di mezzi finanziari e nel recupero dei crediti commerciali in conseguenza della crisi finanziaria; e il negativo andamento del mercato immobiliare con diminuzione di valore del patrimonio immobiliare e conseguente contrazione della domanda.

La ricorrente ha inizialmente quantificato il suo passivo in complessivi 13.350.696,03 euro, rettificato poi in incremento con nota del 18.9.2024, con la quale ha recepito integralmente il consolidamento del debito formulato da Agenzia delle Entrate, che ha indicato il proprio credito in 9.783.710,38 euro.

Quanto alla composizione del passivo, s.r.l. in liquidazione ha rappresentato che oltre il 90% del suo credito è nei confronti dell'Erario (inteso come Agenzia delle entrate ed enti previdenziali), mentre per la restante parte è nei confronti del ceto bancario, lavoratori dipendenti e fornitori.

Sotto il profilo dell'attivo societario, la ricorrente ha esposto la consistenza dei beni, mobili e immobili aziendali, procedendo alla stima dei terreni e delle cave e illustrando i crediti fiscali e verso clienti, distinguendone la concreta esigibilità.

Ciò posto, s.r.l. in liquidazione ha allegato di aver raggiunto accordo di ristrutturazione con i creditori " " , " " s.r.l. .p.a., " " s.r.l. e " " s.r.l. (società del gruppo, disponibile a rinunciare integralmente al suo credito), e di voler contestualmente raggiungere transazione fiscale con Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, avendo ottenuto adesione da parte di quest'ultimo (vedasi comunicazione depositata il 14.6.2024).

Quanto agli accordi già raggiunti, la proponente, a fronte di complessivi 592.349,55 euro di debiti, ha concordato un pagamento saldo e stralcio di complessivi 46.000,00 euro.

Con riferimento ai creditori non aderenti, già scaduti, _____ s.r.l. prevede il pagamento integrale entro il termine di legge, cioè 120 giorni dall'omologa degli accordi.

Relativamente ai creditori in contestazione, pari a complessivi 1.000.604,86 euro, la ricorrente ha previsto l'istituzione di un fondo rischi pari a € 400.000,00 entro il primo anno, ed € 150.000,00 il secondo anno, ed € 100.000,00 annui per le successive annualità, allo scopo di poter sostenere il loro pagamento integrale entro la scadenza del piano nel caso in cui la Società non dovesse riuscire a stipulare accordi migliorativi (complessivamente, pari al 95% del loro importo nominale).

Con particolare riferimento ai crediti erariali, l'accordo transattivo proposto dalla ricorrente prevede il pagamento nell'arco temporale di sei anni del 40% del credito dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché del 45% del credito di INPS e INAIL, con ciò garantendo una soddisfazione superiore a quella che conseguirebbe all'alternativa data dalla liquidazione giudiziale.

Il piano di risanamento si fonda sui seguenti punti:

- a) incasso dei crediti commerciali vantati sia verso imprese infragruppo sia verso società terze non appartenenti al gruppo;
- b) cessione delle merci in giacenza;
- c) concessione in locazione del ramo aziendale relativo alla _____ sita in _____ e _____;
- d) cessione degli assets patrimoniali al termine della prima scadenza del contratto di affitto;
- e) recupero delle perdite fiscali generate nell'esercizio 2022;
- f) accordo di transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 CCII art. 1 bis del decreto legge 13/06/2023 n. 69 per i crediti di natura erariale e previdenziale.

B) Ciò posto, con memoria depositata il 23.9.2024, Agenzia delle Entrate si è opposta all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando quanto segue.

B.1) Dall'ultimo atto di consolidamento del debito predisposto dall'Agenzia delle Entrate, l'esposizione della _____ s.r.l. nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ammonta a complessivi euro 9.783.710,38 (v. doc. n. 4).

Nella proposta di accordo integrativo la Società ha aggiornato i debiti tributari per 9.569.933,57, proponendo il pagamento del 40% di tale importo, pari ad € 3.827.973,43, con una falciatura del 60%.

Tuttavia, il debito indicato nell'ultima proposta di accordo è inferiore di euro 213.776,81 a quello che effettivamente residua nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Ne consegue che, sulla base del consolidamento del debito aggiornato, l'avversa proposta, che prevede il pagamento di euro 3.827.973,43, ossia un importo pari al 39,1 % dell'ammontare complessivo del debito fiscale, non soddisfa il requisito di legge per l'omologa, relativo alla soddisfazione minima da garantire al credito erariale laddove la somma complessiva dei crediti vantati dai creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore a un quarto dei crediti complessivi (come nel caso di specie).

B.2) Non sono state attuate azioni credibili o plausibili che possano far ritenere fondata la previsione della prosecuzione dell'attività.

Il presupposto logico dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è trovare una soluzione transattiva che consenta all'impresa sia il pagamento debiti, che il proseguimento dell'attività aziendale, mentre nel caso di specie l'accordo si tradurrebbe in una mera attività liquidatoria, senza reale finanza esterna.

B.3) Gli accordi già raggiunti dalla ricorrente incidono sul credito oggetto di accordo di ristrutturazione con una percentuale non significativa, pari al 4,43%, del debito complessivamente dichiarato (totale passivo dichiarato al 29.02.2024 di € 13.789.179,83) e si perfezionerebbero solo in caso di avvenuta omologa del piano in oggetto (in tal senso la dichiarazione dei creditori a rendersi disponibili a una rinuncia del credito subordinata all'omologa non rileva in quanto è da considerarsi quale pattuizione accessoria e non parte integrante dell'accordo).

C) s.r.l., unitamente al ricorso, ha prodotto attestazione da parte di esperto indipendente individuato nella persona del dott.

Quest'ultimo ha attestato:

“- la veridicità dei dati aziendali riferiti alla data del 29 febbraio 2024 assunti alla base del Piano, così come ivi esposti e commentati in seno alla presente Relazione, poiché gli stessi essendo analiticamente evidenziati, sono in grado di esprimere il patrimonio aziendale nonché i vincoli sullo stesso incidenti;

- la fattibilità del Piano, in quanto le prospettive circa l'adempimento degli obblighi da questo emergenti da parte della Società, in relazione alle ipotesi formulate a sostegno delle linee di intervento delineate, appaiono ragionevoli, strutturate secondo un procedimento logico ed economicamente razionale;

- il soddisfacimento integrale dei creditori estranei, potendo confermare che all'esito delle linee di intervento previste nel Piano la Società ne ha correttamente previsto il loro soddisfacimento integrale entro i termini di legge;

- il miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, con riferimento alle Agenzie fiscali nonché agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.

D) All'udienza fissata in data 14.10.2024 per sentire la ricorrente e i creditori, ivi compresi coloro che hanno proposto opposizione, la ricorrente ha insistito per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Agenzia delle Entrate ha confermato la sua opposizione.

E) Il ricorso di _____ s.r.l. deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo deve essere individuata la disciplina applicabile nel presente procedimento, alla luce delle modifiche legislative susseguitesi nel tempo in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti.

La ricorrente e Agenzia delle Entrate apparentemente hanno dibattuto sul punto, ma, a ben vedere, viste le rispettive allegazioni, non sussiste contrasto circa l'applicazione al caso di specie della disciplina vigente al momento di proposizione della domanda (30.4.2024).

Anche lo scrivente Giudice ritiene applicabile la disciplina vigente al momento della proposizione della domanda.

Pertanto, deve affermarsi che, ai sensi degli artt. 57, 60 e 63, d.lgs. 14 del 2019, nonché ai sensi del d.l. 69 del 2023, come convertito con legge 103 del 2023, è possibile omologare accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, a condizione che:

- gli accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio;

- l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, d.lgs. 14 del 2019;
- il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti e, in caso sia inferiore, la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo;
- la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

E.1) L'Amministrazione finanziaria ha contestato la sussistenza del primo presupposto di cui sopra, cioè ha affermato la natura meramente liquidatoria del piano articolato da . s.r.l., in quanto fondato dapprima sull'affitto dell'azienda in esercizio ad altra società del gruppo cui appartiene la ricorrente e, quindi, sulla cessione a titolo definitivo.

Il Tribunale non condivide l'allegazione dell'opponente.

Al riguardo, infatti, si osserva che la *ratio* della condizione di ammissibilità dell'omologazione non è quello di imporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte della debitrice, quanto la salvaguardia della struttura produttiva e dei posti di lavoro, a prescindere dal soggetto cui poi l'impresa sia riconducibile.

Il legislatore, in altri termini, ha condizionato il beneficio del c.d. *cram down*, anche fiscale, tramite accordi di ristrutturazione dei debiti, all'interesse pubblico di ordine economico e sociale consistente nella salvezza di fattori produttivi operanti sul mercato e del livello occupazionale derivante.

E' dunque ben possibile che il requisito di ammissibilità dell'omologa costituito dalla continuità aziendale, può essere garantito sia direttamente che indirettamente e, in quest'ultimo caso, sia mediante l'affitto che mediante la cessione dell'azienda in esercizio.

Ciò, del resto, si ricava dal sistema delineato dal codice della crisi e, in particolare, dall'art. 84, comma II, d.lgs. 14 del 2019, che, pur dettato in materia di concordato preventivo, sembra espressione di un principio generale, laddove afferma che "*La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori*

e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”.

La previsione dell'affitto e successiva cessione dell'azienda, pertanto, è coerente con la condizione di omologazione degli accordi, costituiti appunto dalla continuità aziendale, così escludendosi la natura meramente liquidatoria del piano.

E.2) L'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, d.lgs. 14 del 2019.

Come già esposto, il complessivo debito di _____ s.r.l. è nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nella misura di oltre il 90%, sicché la loro adesione è essenziale ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori.

E.3) La percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è pari al 40% per i crediti dell'amministrazione finanziaria e al 45% per gli enti previdenziali.

Agenzia delle Entrate ha contestato la sussistenza della condizione di omologazione in parola.

Tale contestazione, tuttavia, è stata superata dall'integrazione depositata dalla ricorrente il 24.9.2024, con la quale ha recepito il maggior debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, garantendo il pagamento nella misura del 40%.

E.4) La proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Al riguardo, si osserva che i dati esposti dalla ricorrente e verificati positivamente dall'attestatore, sono nel senso che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, le risorse ottenute per la soddisfazione dei creditori sarebbero inferiori rispetto a quelle a disposizione degli stessi in caso di omologa degli accordi.

Tanto è vero che, secondo quanto evidenziato dall'attestatore, il piano di risanamento porterebbe a una soddisfazione: a) pari al 40%, per l'Agenzia delle Entrate, a fronte del 9% nella liquidazione giudiziale; b) pari al 40% per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contro un 8% nella liquidazione

giudiziale; c) pari al 40% per INPS, contro il 16% nella liquidazione giudiziale; d) pari al 40% per INAIL, contro il 15% nella liquidazione giudiziale.

Né si giungerebbe a risultato sostanzialmente differente ove si ipotizzasse l'apertura di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio dell'impresa (o affitto dell'azienda a soggetto terzo, pur sempre da reperire sul mercato).

In primo luogo, perché l'apertura della predetta procedura concorsuale plausibilmente, a normativa vigente, comporterebbe la revoca delle concessioni di coltivazione delle cave.

In secondo luogo, perché in considerazione della stima del complesso aziendale e dei progressivi ribassi cui vanno incontro i beni oggetto di asta giudiziaria, il ricavato sarebbe di certo inferiore a quello ipotizzabile in ragione del piano proposto odiernamente di _____ s.r.l..

Infine, perché comunque la liquidazione giudiziale dovrebbe intervenire prima del termine di sei anni, e la procedura di certo non potrebbe confidare del canone di affitto per il lasso di tempo che, invece, viene previsto nel piano della società ricorrente.

Del resto, non è un fuor d'opera osservare che, pur opponendosi all'omologa degli accordi di ristrutturazione, Agenzia delle Entrate non contesta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, anzi l'ha espressamente confermata, così come ha effettuato propria stima dei beni costituenti l'azienda, sostanzialmente coincidente con quella prodotta dalla debitrice.

F) Agenzia delle Entrate, infine, dopo aver evidenziato che gli accordi già raggiunti dalla ricorrente incidono sul credito oggetto di accordo di ristrutturazione con una percentuale pari al 4,43% del debito complessivamente dichiarato, eccepisce che la percentuale sarebbe non significativa e che, in sostanza, la procedura in parola sarebbe funzionale al solo scopo della falcidia del credito erariale al di fuori ed oltre le ipotesi di legge.

Il Collegio non condivide l'allegazione dell'opponente.

Deve al riguardo osservarsi che il legislatore non ha posto un limite inferiore (percentuale o in termini assoluti) all'ammontare dei creditori con cui il debitore deve raggiungere un accordo.

Anzi, espressamente prevede la possibilità che il credito complessivo vantato dagli "altri creditori" aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore ad un quarto dell'importo complessivo dei crediti, laddove in tale ipotesi innalza il limite del soddisfacimento da garantire all'Erario.

L'organo giudicante non può dunque introdurre un limite (inferiore) alla percentuale degli altri creditori con cui la ricorrente deve raggiungere un accordo. Limite che, peraltro, in assenza di

indicazioni legislative, non sarebbe meramente discrezionale, ma addirittura arbitrario, in quanto neanche sussistono parametri legislativi cui ancorare un'eventuale soglia inferiore.

Ciò, ovviamente, salva l'ipotesi in cui i creditori con cui la ricorrente ha raggiunto un accordo non siano talmente esigui da palesare l'abuso dello strumento degli accordi di ristrutturazione, al solo fine, appunto, di ottenere la falcidia del credito erariale al di fuori dei casi di legge.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi residuale e, nel caso di specie, non ricorrente, in quanto s.r.l. ha raggiunto accordi con creditori che, sebbene costituiscano un importo piuttosto modesto in termini percentuali, non è prossimo a zero e, in termini assoluti ammonta a centinaia di migliaia di euro.

P.Q.M.

omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da s.r.l. in liquidazione, con la transazione fiscale e contributiva proposta dalla ricorrente, con i seguenti creditori:

- s.r.l.;
- s.r.l.;
- s.p.a.;
- s.r.l.;
- s.r.l.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cagliari, 8 novembre 2024

Il Presidente est.

dott. Gaetano Savona